

PAOLO TONINI

MANUALE BREVE. DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Milano, 2020, ed. Giuffrè Francis Lefebvre

Addenda di aggiornamento n. 2
(sostituisce la n. 1)

Premessa

Dopo che il volume è stato stampato, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020 il **decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28** recante “*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*”, il cui art. 1 ha reso necessarie alcune modifiche al testo del *Manuale Breve* in materia di intercettazioni.

Il decreto-legge è stato convertito nella **legge 25 giugno 2020, n. 70** senza modificazioni nell'art. 1 cit., che riportiamo di seguito.

Art. 1 – Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;

b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.».

Di conseguenza:

- nelle seguenti pagg. : **XI, XII, XXVIII, 258, 270 - 274, 276, 277, 282 - 285, 289, 291, 292, 303, 304, 330, 331, 333, 384, 387, 437, 485, 616**, il riferimento alla data del «30 aprile 2020» deve leggersi «31 agosto 2020»

- alla **pagina 387** il riferimento alla data del «1° maggio 2020» deve leggersi «1° settembre 2020».

ERRATA – CORRIGE

Per un errore tipografico, sono presenti degli errori formali nel testo del manuale. Si riportano qui di seguito i testi corretti (**in grassetto le parti modificate nell'edizione 2020**).

A pag. 197

PARTE II – PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO PENALE
CAP. IV - I MEZZI DI PROVA

PAR. 2.6 *Il testimone prossimo congiunto dell'imputato*

I prossimi congiunti dell'imputato non possono essere obbligati a deporre come testimoni e, pertanto, devono essere avvisati della facoltà di astenersi dal deporre (art. 199). Con questa disposizione il codice di procedura penale prescrive che il rispetto dei sentimenti familiari debba essere anteposto all'interesse della giustizia all'accertamento dei fatti. Ciò avviene in sintonia con l'art. 384, comma 1 c.p., in base al quale non è punibile chi ha commesso falsa testimonianza « per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore ».

La ratio della disposizione del codice di procedura penale è duplice. Da un lato, l'ordinamento vuole prevenire il conflitto psichico tra il dovere di verità e il dovere morale di non danneggiare il prossimo congiunto. Da un altro lato, il codice vuole garantire la genuinità della prova prevenendo situazioni nelle quali il teste, se affermasse il

falso, sarebbe scriminato in base all'art. 384, comma 2 c.p. in quanto non è stato avvisato preventivamente della facoltà di astenersi dal deporre.

L'avviso della facoltà di astenersi dal deporre. Il prossimo congiunto dell'imputato (e lo stesso vale per l'indagato) deve ricevere a pena di nullità l'avviso della facoltà di astenersi dal deporre e la richiesta se intende avvalersi di tale facoltà. Devono essere avvisati, in quanto prossimi congiunti (secondo la definizione contenuta nell'art. 307, comma 4 c.p.), le seguenti persone:

- a) gli ascendenti (genitori, nonni);
- b) i discendenti (figli, nipoti);
- c) il coniuge;
- d) la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso (d.lgs. n. 6 del 2017);
- e) i fratelli, le sorelle;
- f) gli affini nello stesso grado (e cioè, fino ai cognati), salvo quando sia morto il coniuge e non vi sia prole; g) gli zii e i nipoti;
- g) colui che è legato all'imputato da vincoli di adozione (a prescindere che tale legame vincoli maggiorenni o minorenni).

Il codice di procedura penale impone che il testimone prossimo congiunto dell'imputato sia avvisato dal giudice della facoltà di astenersi dal rendere la deposizione. Durante le indagini gli avvisi devono essere rivolti dal pubblico ministero in base al rinvio fatto dall'art. 362 all'art. 199; i medesimi avvisi devono essere rivolti dalla polizia giudiziaria in base all'analogo rinvio operato dall'art. 351 (Corte cost., n. 416 del 1997). Se l'avviso è omissivo, la dichiarazione resa è affetta da nullità relativa (art. 199, comma 2) e il prossimo congiunto non è punibile (art. 384, comma 2 c.p.).

Nel caso in cui il prossimo congiunto, regolarmente avvisato, decida di deporre come testimone, egli non può più rifiutarsi di rispondere alle singole domande secondo verità. Pertanto, se rifiuta di rispondere o depone il falso, egli commette il reato di falsa testimonianza e non opera, in suo favore, la causa di non punibilità

A pag. 216

PARTE II – PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO PENALE

CAP. IV - I MEZZI DI PROVA

PAR. 3.6 La testimonianza attiva

Deve considerarsi eliminata la parte in grisee, da pag 216 a pag. 218, poiché la materia è esposta nel successivo § d) da pag. 218 a pag. 219

A pag. 218

PARTE II – PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO PENALE

CAP. IV - I MEZZI DI PROVA

PAR. 3.6 La testimonianza attiva

Il capoverso:

“Costoro sono sentiti come testimoni assistiti con l’obbligo di verità penalmente sanzionato. In loro favore opera la garanzia stabilita dall’art. 197-bis, comma 5, in base alla quale le dichiarazioni rese nel procedimento a loro carico non sono utilizzabili «contro la persona che le ha rese» nell’eventuale procedimento di revisione della sentenza di condanna e in qualunque processo civile o amministrativo relativo al fatto oggetto delle sentenze o dei procedimenti medesimi”

Deve considerarsi sostituito dal seguente:

“Costoro sono sentiti come testimoni assistiti con l’obbligo di verità penalmente sanzionato. In loro favore opera la garanzia stabilita dall’art. 197-bis, comma 5, in base alla quale le dichiarazioni non sono utilizzabili «contro la persona che le ha rese» nell’eventuale procedimento di revisione della sentenza di condanna e in qualunque processo civile o amministrativo relativo al fatto oggetto delle sentenze o dei procedimenti medesimi”